

Corte di Cassazione, Sezione quinta, sentenza 18 maggio 2017 – 24 luglio 2017, n. 36724.

Presidente Nappi, Relatore Fidanzia

Perquisizione personale – Avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia – Necessità – Sequestro conseguente a perquisizione – Ulteriore avviso della facoltà di assistenza – Necessità – Esclusione

L’indubbio collegamento funzionale esistente tra l’atto di sequestro probatorio con la preventiva perquisizione, rende evidente che l’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. che gli operanti fanno all’indagato all’atto della perquisizione possa valere anche per il successivo eventuale sequestro, non essendo necessario che le operazioni ex art. 354 c.p.p. siano interrotte per dare all’indagato un nuovo avviso in sede di sequestro.

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPPI Aniello – Presidente – Dott. GORJAN Sergio – Consigliere – Dott. CATENA Rossella – Consigliere – Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere – Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.A., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS); avverso l’ordinanza del 27/09/2016 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIDANZIA ANDREA; lette/sentite le conclusioni del P.G..  
Udito il difensore.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. FIMIANI Pasquale, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 27 settembre 2016 il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha rigettato il riesame proposto da C.A. avverso il decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i

Minorenni di Catanzaro di convalida del sequestro di un ordigno esplosivo e di un telefono cellulare operato dai C.C. di (OMISSIS) in data (OMISSIS).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il C., con atto sottoscritto dal suo difensore, affidandolo ad un unico articolato motivo.

E' stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 253, 352, 354, 355 e 356 c.p.p..

Lamenta il ricorrente che erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto la legittimità del sequestro probatorio in oggetto sul rilievo che l'intervento della polizia giudiziaria si era reso necessario per interrompere l'attività criminosa dello stesso, atteso che, all'atto del sequestro probatorio, l'indagato non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere dall'avvocato, e ciò in violazione degli art. 356 c.p.p. e art. 114 disp att. c.p.p..

Nè valeva a sanare la nullità la circostanza che l'avviso fosse stato fatto prima della perquisizione cui era stato sottoposto il ricorrente, atto distinto e separato che nulla aveva a che vedere con il sequestro (del tutto eventuale rispetto alla perquisizione).

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

L'indagato lamenta che, al momento dell'esecuzione del sequestro dell'ordigno esplosivo e del telefono cellulare per cui è procedimento, non gli è stato dato l'avviso ex art. 114 c.p.p. della facoltà di farsi assistere da un difensore, essendo stato avvisato di tale prerogativa difensiva solo in un momento antecedente, ovvero all'atto della perquisizione personale. Ne consegue che il decreto di sequestro probatorio in oggetto sarebbe inutilizzabile.

Tale censura è palesemente priva di fondamento.

Va preliminarmente osservato che la norma di cui all'art. 252 c.p.p. formalizza l'esistenza di uno stretto legame tra perquisizione e sequestro probatorio disponendo che "le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli artt. 259 e 260 c.p.p..".

Il tenore letterale della norma evidenzia come i due mezzi di ricerca della prova si inseriscano in un contesto causale e cronologico omogeneo tale da rendere immediatamente percepibile l'esistenza tra gli stessi di un nesso funzionale (Sez. 1, n. 205 del 20/01/1993, Rv. 193090), tanto è vero che, ove la perquisizione sia nulla, il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253 c.p.p., comma 1, nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto del pubblico ufficiale, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti (cfr. Cass. S.U. 27/3/1996 n. 5021, Rv 204643; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, Rv. 248685).

L'indubbio collegamento funzionale esistente tra l'atto di sequestro probatorio con la preventiva perquisizione, rende evidente che l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. che gli operanti fanno all'indagato all'atto della perquisizione possa valere anche per il successivo eventuale sequestro, non essendo

necessario che le operazioni ex art. 354 c.p.p. siano interrotte per dare all'indagato un nuovo avviso in sede di sequestro.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di soggetto minorenni.

A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017